



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1543/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1835/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 20 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1835/TFNSVE/2025-2026, 1835 - Ricorso proposto dalla società CORREGGESE CALCIO1948 ARL (matricola 14370) contro la società CORTICELLA S.S.D. S.R.L. (matr.630409) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MORA ENRICO (matricola 5475907)

In data 27 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Corticella SSD SRL (matr. 630409) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Enrico Mora (matr. 5475907).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Corticella SSD SRL (matr. 630409) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per al calciatore Enrico Mora (matr. 5475907) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00) in favore della società Correggese Calcio 1948 ARL (matr. 14370).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai